

## **TI\_GERICHTE 33.2002.43 vom 13. Juni 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-06-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2002.43](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2002.43)

FR: TI\_GERICHTE 33.2002.43 du 13 juin 2002

IT: TI\_GERICHTE 33.2002.43 del 13 giugno 2002

### **Volltext**

Incarto n.33.2002.00043

ir/gm

Lugano

6 agosto 2002

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 10 luglio 2002 interposto da

\_\_\_\_\_,

contro

la decisione del 13 giugno 2002 emanta dalla

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 15 luglio 2002 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta (cfr. Doc. \_);

vista la lettera 31 luglio 2002 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (cfr. Doc. \_);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici